

TRADUZIONE

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da un lato, e

LA NUOVA ZELANDA,

dall'altro,

in appresso denominate «le parti»,

RICONOSCENDO che le rispettive misure sanitarie sono intese a garantire un grado di protezione equivalente per ambo le parti;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i diritti e i doveri derivanti dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (in appresso denominato «l'accordo SPS»);

DESIDEROSE di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità europea (in appresso denominata «la Comunità») e la Nuova Zelanda, tutelando nel contempo la sanità pubblica e la salute degli animali, e così soddisfacendo le aspirazioni dei consumatori relative alla salubrità dei prodotti alimentari;

DESIDEROSE di risolvere altre questioni veterinarie connesse agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le parti;

DECISE a prendere nella massima considerazione il rischio di introduzione e di propagazione di infezioni e malattie degli animali, nonché le misure necessarie per prevenire, combattere e debellare tali fenomeni patologici, evitando particolarmente inutili perturbazioni degli scambi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Finalità dell'accordo**

La finalità del presente accordo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità e la Nuova Zelanda mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le parti in materia di polizia sanitaria.

*Articolo 2***Disposizioni generali**

Le disposizioni del presente accordo si applicano agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità e la Nuova Zelanda.

Le modalità di applicazione del presente accordo, concordate tra le parti, sono espone negli allegati.

*Articolo 3***Obblighi multilaterali**

Il presente accordo e i relativi allegati non limitano in alcun modo i diritti e gli obblighi delle parti che discendono dall'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'accordo SPS.

*Articolo 4***Campo di applicazione**

1. Il campo di applicazione del presente accordo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle parti agli animali vivi e ai prodotti di origine animale elencati nell'allegato I, salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3.

2. Salvo disposizione contraria degli allegati al presente accordo e fatto salvo l'articolo 11, il presente accordo non si applica alle misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (tutti gli additivi e i coloranti

alimentari), i bolli sanitari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi, l'irradiazione (ionizzazione), i contaminanti (compresi gli standard microbiologici), il trasporto, i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, l'etichettatura dei prodotti alimentari, l'etichettatura nutrizionale, i mangimi medicati e le premiscele.

3. Le parti possono altresì convenire sull'applicazione dei principi del presente accordo ad altre questioni veterinarie, diverse dalle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

4. Le parti possono convenire di modificare in futuro il presente accordo per estenderne il campo di applicazione ad altre misure sanitarie o fitosanitarie applicabili agli scambi tra le parti.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) animali vivi e prodotti animali: gli animali vivi e i prodotti di origine animale di cui all'allegato I;
- b) misure sanitarie: le misure definite nell'allegato A, paragrafo 1 dell'accordo SPS e rientranti nel campo di applicazione del presente accordo;
- c) adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell'allegato A, paragrafo 5 dell'accordo SPS;
- d) regione: si applicano le definizioni di «zone» e «regioni» contenute nel codice di polizia sanitaria dell'Ufficio internazionale delle epizootie;
- e) autorità competenti:
 - i) Nuova Zelanda: le autorità di cui all'allegato II, parte A;
 - ii) Comunità europea: le autorità di cui all'allegato II, parte B.

Articolo 6

Regionalizzazione

1. Ai fini degli scambi tra le parti, queste riconoscono l'esistenza di regioni indenni dalle malattie degli animali elencate nell'allegato III.

2. Se una delle parti rivendica una qualifica speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche

garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di animali vivi e di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'allegato V.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la parte importatrice riconosce le decisioni di regionalizzazione adottate secondo i criteri enunciati nell'allegato IV come disciplina delle importazioni provenienti da una delle parti nella quale esistono regioni non indenni da una o più delle malattie elencate nell'allegato III.

Articolo 7

Equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:

- legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi incombenti al paese importatore;
- la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro linea di comando, procedure operative e risorse disponibili;
- l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Nella valutazione, le parti tengono conto dell'esperienza maturata.

2. L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti per il settore degli animali vivi o per quello dei prodotti di origine animale, o per parti di tali settori, in ordine ai sistemi normativi, ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti di legge, ispettivi o d'igiene.

Articolo 8

Determinazione dell'equivalenza

1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria della parte importatrice, le parti procedono come segue:

- i) identificano la/le misura/e sanitaria/e per la quale è chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;
- ii) la parte importatrice espone l'obiettivo della/e propria/e misura/e sanitaria/e, che comprende una valutazione, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;

iii) la parte esportatrice dimostra che la/le misura/e sanitaria/e raggiunge/ono l'adeguato livello di protezione sanitaria della parte importatrice;

iv) la parte importatrice determina se la/le misura/e sanitaria/e applicata/e dalla parte esportatrice raggiunge/ono l'adeguato livello di protezione sanitaria;

v) la parte importatrice riconosce l'equivalenza della/e misura/e sanitaria/e applicata/e dalla parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che le proprie misure raggiungono l'adeguato livello di protezione sanitaria della parte importatrice.

2. Se l'equivalenza non è stata riconosciuta, gli scambi tra le parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'allegato V. La parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Riconoscimento delle misure sanitarie

1. Nell'allegato V sono elencati i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, le misure sanitarie applicate dalle parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. Le parti adottano le disposizioni legislative amministrative necessarie per attuare il riconoscimento entro un termine massimo di 3 mesi.

2. Nell'allegato V sono altresì elencati i settori o parti di settori per i quali le parti applicano misure sanitarie differenti e non hanno ultimato la valutazione di cui all'articolo 7. Esse prendono, secondo la procedura di cui agli articoli 7 e 8, i provvedimenti indicati nell'allegato V per portare a termine la suddetta valutazione entro le date indicative ivi precisate. Le parti adottano le disposizioni legislative amministrative necessarie per attuare il riconoscimento dell'equivalenza entro tre mesi dalla data del riconoscimento. In attesa del riconoscimento, gli scambi hanno luogo alle condizioni stabilite nell'allegato V.

3. Ciascuna partita di animali vivi o di prodotti animali per i quali è stata riconosciuta l'equivalenza, presentata all'importazione, è accompagnata, salvo deroga, da un certificato sanitario ufficiale redatto secondo il modello riportato nell'allegato VII. Le parti possono determinare di comune accordo i principi o le linee direttive per la certificazione, i quali vanno inseriti nell'allegato VII.

Articolo 10

Verifica

1. Per mantenere la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo, ciascuna delle parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

- a) una valutazione, in tutto o in parte, del programma di controllo totale realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di audit;
- b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti sono attuati secondo le disposizioni dell'allegato VI.

2. Ciascuna delle parti ha inoltre il diritto di effettuare controlli alle frontiere sulle spedizioni in entrata, i cui risultati fanno parte del procedimento di verifica.

3. Per la Comunità:

- le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità;
- i controlli alle frontiere di cui al paragrafo 2 sono eseguiti dagli Stati membri.

4. Per la Nuova Zelanda, le autorità neozelandesi procedono alle verifiche e ai controlli alle frontiere di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Le parti possono, di comune accordo:

- a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli alle frontiere a paesi terzi non aderenti al presente accordo, oppure
- b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli alle frontiere eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente accordo.

Articolo 11

Controlli alle frontiere e diritti d'ispezione

1. Le frequenze dei controlli alle frontiere sugli animali vivi e sui prodotti animali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, sono stabilite nell'allegato VIII, parte A. Le parti possono modificare tali frequenze, nelle rispettive sfere di competenza, qualora ciò sia giustificato dall'evoluzione avutasi secondo gli allegati V e IX o in seguito ad altri provvedimenti o consultazioni previsti dal presente accordo.

2. I controlli materiali sono praticati in funzione del rischio inerente alle importazioni.

3. Qualora dai controlli risulti che le importazioni non sono conformi alle pertinenti norme o condizioni, la parte importatrice può prendere provvedimenti in base al rischio da essa valutato. Ove possibile, l'importatore o il suo agente deve avere accesso alla partita e la possibilità di comunicare ogni utile informazione che consenta alla parte importatrice di prendere una decisione definitiva.

4. Possono essere riscossi diritti a copertura dei costi dei controlli alle frontiere. I diritti d'ispezione sono disciplinati dalle disposizioni dell'allegato VIII, parte B.

Articolo 12

Notificazione

1. Le Parti si impegnano a notificarsi reciprocamente:

— entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria, come l'insorgenza e l'evoluzione delle malattie figuranti nell'allegato III;

— nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nell'allegato III;

— qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.

2. Le notificazioni di cui al paragrafo 1 sono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati a norma dell'articolo 15, paragrafo 4.

3. In caso di allarme d'ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto designati a norma dell'articolo 15, paragrafo 4 e dovrebbe essere seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.

4. Se una delle parti paventa un rischio di ordine sanitario o zoosanitario, si tengono, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Articolo 13

Clausola di salvaguardia

Fatto salvo l'articolo 12, in particolare il paragrafo 4, ciascuna delle parti può, per gravi motivi sanitari o

zoosanitari, adottare misure di protezione temporanee a tutela della salute degli uomini o degli animali. Tali misure devono essere notificate all'altra parte entro 24 ore e, a richiesta, si tengono consultazioni entro 14 giorni. Le parti tengono debito conto delle informazioni assunte nel corso di tali consultazioni.

Articolo 14

I principi del presente accordo possono essere applicati anche ad altre questioni che rientrano nel suo campo di applicazione e che riguardano gli scambi tra le parti di animali vivi e di prodotti di origine animale figuranti nell'allegato IX. Quest'ultimo allegato e, se del caso, gli altri allegati vengono conseguentemente modificati in base all'evoluzione prodottasi e alle nuove questioni affrontate.

Articolo 15

Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche

1. Le parti si scambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente accordo, onde suscitare la fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono:

— l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente accordo; se una delle parti lo giudica necessario, può essere seguita la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3;

— ragguagli sull'andamento degli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale;

— informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 10.

3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le parti dell'esito di detto esame.

4. Gli scambi di informazioni di cui sopra si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'allegato X.

*Articolo 16***Comitato di gestione misto**

1. È istituito un comitato di gestione misto (in appresso denominato «il comitato»), composto di rappresentanti delle parti. Esso tratta le materie che costituiscono oggetto dell'accordo e in ogni altra materia relativa alla sua esecuzione. Il comitato si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, almeno una volta l'anno. Nell'intervallo tra una sessione e l'altra, il comitato può trattare qualsiasi questione per corrispondenza.

2. Almeno una volta l'anno, il comitato riesamina gli allegati al presente accordo, in particolare alla luce dell'evoluzione scaturita dalle consultazioni previste dall'accordo. Le eventuali modifiche da apportare agli allegati sono determinate di comune accordo.

3. Le parti possono costituire, di comune accordo, gruppi di lavoro tecnici, composti di rappresentanti delle parti a livello di esperti, incaricati di esaminare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente accordo.

Qualora siano necessarie ulteriori perizie, le parti possono altresì costituire gruppi di lavoro scientifici o tecnici ad hoc, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle parti.

*Articolo 17***Ambito territoriale**

Il presente accordo si applica:

- a) nella Comunità, ai territori cui si applica il trattato istitutivo della Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite;
- b) nella Nuova Zelanda, a tutte le parti del territorio neozelandese, eccetto Tokelau.

*Articolo 18***Disposizioni finali**

1. Il presente accordo è ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente per iscritto la conclusione delle procedure necessarie per la sua ratifica.

2. Le parti adempiono i rispettivi obblighi e impegni derivanti dal presente accordo secondo le loro procedure interne.

3. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento emendamenti al presente accordo. Ogni eventuale emendamento approvato entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente per iscritto la conclusione delle procedure necessarie per la ratifica dell'emendamento.

4. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo con preavviso scritto di almeno 6 mesi. In tal caso, l'accordo cessa di avere effetto alla scadenza del periodo di preavviso.

5. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese. Ognuno dei testi fa parimenti fede.

Fatto a Bruxelles, il giorno diciassette dicembre dell'anno millenovecentonovantasei.

Per la Comunità europea

Per la Nuova Zelanda

INDICE DEGLI ALLEGATI

	<i>Pagina</i>
<i>Allegato I</i> Animali vivi e prodotti di origine animale	11
<i>Allegato II</i> Autorità competenti	12
<i>Allegato III</i> Malattie che possono essere oggetto di regionalizzazione	13
<i>Allegato IV</i> Regionalizzazione e azionamento	14
<i>Allegato V</i> Riconoscimento di misure sanitarie	16
<i>Allegato VI</i> Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche	52
<i>Allegato VII</i> Certificazione	55
<i>Allegato VIII</i> Controlli alle frontiere e tasse d'ispezione	56
<i>Allegato IX</i> Altre questioni	58
<i>Allegato X</i> Punti di contatto	59

ALLEGATO I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Animali vivi e prodotti di origine animale	Definiti da
1. Bovini e suini vivi	Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964
2. Sperma bovino	Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988
3. Embrioni di bovini	Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989
4. Cavalli vivi	Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990
5. Sperma suino	Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990
6. Pollame e uova da cova	Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990
7. Animali di acquacoltura vivi e prodotti dell'acquacoltura	Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991
8. Ovini e caprini vivi	Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991
9. Altri animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni di specie diverse da quelle menzionate ai punti 1-8	Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992
10. Carni fresche	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964
11. Carni fresche di pollame	Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971
12. Prodotti a base di carne	Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976
13. Carni macinate e preparazioni di carni	Direttiva 94/65/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1994
14. Ovoprodotti	Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989
15. Molluschi bivalvi vivi	Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991
16. Prodotti della pesca	Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991
17. Carni di selvaggina di allevamento	Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1991
18. Carni di selvaggina in libertà	Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992
19. Latte e prodotti lattiero-caseari	Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992
20. Rifiuti animali	Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990
21. Prodotti di origine animale non menzionati ai punti 10-20	Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992

Nota:

A norma della legislazione neozelandese («Biosecurity Act 1993» e le disposizioni mantenute in vigore della «Animals Act 1967») è vietata l'introduzione nella Nuova Zelanda di tutta una serie di organismi.

*ALLEGATO II***AUTORITÀ COMPETENTI****PARTE A****Nuova Zelanda**

Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il ministero dell'agricoltura e il ministero della sanità; in particolare:

- per le esportazioni verso la Comunità, il ministero dell'agricoltura rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- per le importazioni, il ministero dell'agricoltura è competente in materia di quarantena, mentre al ministero della sanità incombe il controllo in materia di igiene e salubrità dei prodotti alimentari.

Agli effetti del presente accordo, il ministero dell'agricoltura fa le veci del ministero della sanità.

PARTE B**Comunità europea**

Il controllo è esercitato sia dai servizi nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

- per le esportazioni verso la Nuova Zelanda, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni convenute;
 - la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell'ambito del mercato unico europeo.
-

ALLEGATO III

MALATTIE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI REGIONALIZZAZIONE

BASE GIURIDICA

Malattia	CE	NZ
Afta epizootica	85/511, 64/432	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Malattia vesiculosa dei suini	92/119, 64/432	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Stomatite vesiculosa	92/119	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Peste equina	90/426, 92/35	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Pešte suina africana	64/432	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Febbre catarrale degli ovini	92/119	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Influenza aviaria altamente infettiva	92/40, 90/539	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Malattia di Newcastle	92/66, 90/539	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Peste dei piccoli ruminanti	92/119	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Peste bovina	92/119, 64/432	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Peste suina classica	80/217, 64/432	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini	64/432	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Vaiolo nero degli ovini	92/119	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Febbre della Valle del Rift	92/119	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Dermatite nodulare	92/119	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)(*)	91/67	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Viremia primaverile della carpa (SVC)(*)	91/67	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII
Setticemia emorragica virale (VHS)(*)	91/67	«Biosecurity Act» parte IV, V, VI, VII & VIII

(*) La Nuova Zelanda dubita della possibilità di regionalizzare queste malattie e, dopo aver esaminato le informazioni disponibili, procederà ad un calcolo del rischio come presupposto tecnico per il riconoscimento entro il dicembre 1997.

La Nuova Zelanda ha eliminato gli asterischi per la malattia vesiculosa dei suini, la malattia di Newcastle, l'influenza aviaria e la peste suina classica, benché gli scambi possano rimanere temporaneamente soggetti a speciali condizioni (cfr. allegato V).

ALLEGATO IV

REGIONALIZZAZIONE E AZZONAMENTO

Le parti hanno stabilito di comune accordo che le decisioni di regionalizzazione per le malattie di cui all'allegato II siano basate sulle considerazioni seguenti. Le parti si impegnano a riconoscere le decisioni di regionalizzazione adottate in conformità con le disposizioni del presente allegato.

Ai fini del calcolo del rischio inerente all'importazione di animali o di prodotti di origine animale, possono essere prese in considerazione tre categorie di fattori:

1. Fattori di rischio alla fonte
2. Fattori di rischio legati al prodotto
3. Fattori di rischio nel luogo di destinazione

Fattori di rischio alla fonte

Il primo fattore determinante del rischio d'introduzione di una malattia è la situazione del paese d'origine riguardo alla malattia in questione. Nondimeno, la qualifica d'indenne da una malattia dev'essere avvalorata da efficaci programmi di sorveglianza.

La considerazione preponderante in questo contesto risiede quindi nell'idoneità dell'infrastruttura veterinaria. Senza un'assoluta fiducia nell'amministrazione veterinaria, è impossibile valutare qualsiasi altro fattore. Occorre soprattutto che i servizi veterinari diano prova di efficienza e competenza nel rilevare e circoscrivere un focolaio patologico, come pure nel rilasciare gli opportuni certificati.

La capacità di accertare l'insorgenza di una malattia dipende dalla sorveglianza esercitata. Quest'ultima può essere attiva, passiva, o di entrambi i tipi.

La sorveglianza attiva implica un intervento diretto a reperire l'eventuale presenza di malattie, per esempio ispezioni cliniche sistematiche, esami ante e post mortem, prove sierologiche negli allevamenti o nei macelli, invio di materiale sospetto per analisi in laboratorio, sondaggi su animali di riferimento.

La sorveglianza passiva è determinata dal fatto che una malattia è soggetta a notificazione obbligatoria, il che implica un adeguato controllo degli animali affinché il fenomeno patologico possa essere rapidamente osservato e segnalato come caso sospetto. Ciò presuppone anche l'esistenza di un sistema di diagnosi e accertamento e una buona conoscenza della malattia e dei suoi sintomi da parte di allevatori e veterinari.

La sorveglianza epidemiologica può essere intensificata mediante campagne sanitarie, obbligatorie o facoltative, condotte negli allevamenti, in particolare attraverso la regolare visita di un veterinario nell'azienda.

Si prenderanno inoltre in considerazione i seguenti fattori:

- precedenti della malattia,
- precedenti delle vaccinazioni,
- restrizioni di movimenti da e verso la zona, nonché all'interno della stessa,
- identificazione e registrazione degli animali,
- presenza della malattia in zone adiacenti,
- barriere fisiche tra zone aventi qualifiche diverse,
- condizioni meteorologiche,
- eventuali zone cuscinetto (con o senza vaccinazione),
- presenza di vettori e/o serbatoi,
- programmi di lotta e di eradicazione (se del caso),
- sistema d'ispezione ante e post mortem.

Una zona può essere delimitata sulla base di questi fattori.

L'autorità competente per l'attuazione della politica di azzonamento è la più qualificata per definire e mantenere la zona. Se questa autorità gode di una fiducia incondizionata, le sue decisioni possono essere assunte come base per gli scambi.

Alle zone così delimitate può essere attribuita una determinata categoria di rischio; per esempio:

- rischio minimo/trascurabile,
- rischio medio,
- rischio elevato,
- rischio indeterminato.

Questa classificazione può essere facilitata dal calcolo approssimativo del rischio, per esempio per gli animali vivi. Le condizioni d'importazione possono essere successivamente definite per ciascuna categoria, malattia e prodotto, o per una serie di queste voci.

Se il rischio è minimo/trascurabile, le importazioni possono essere subordinate alla semplice garanzia di origine.

L'esistenza di un rischio medio richiede una combinazione di garanzie e di certificati prima o dopo l'importazione.

Con un rischio elevato, l'importazione può avere luogo soltanto in presenza di condizioni atte a ridurre sensibilmente tale rischio, come garanzie supplementari, analisi o trattamenti.

Il rischio indeterminato, infine, rende l'importazione ammissibile soltanto se il prodotto in sé è a basso rischio, come le pelli o la lana, oppure alle condizioni previste in caso di rischio elevato, se lo giustificano i fattori inerenti al prodotto.

Fattori di rischio legati al prodotto

Si tratta delle seguenti ipotesi:

- la malattia è trasmissibile attraverso il prodotto?
- l'agente può trovarsi nel prodotto se questo è ottenuto da animali sani o da animali clinicamente malati?
- il fattore predisponente può essere attenuato, per esempio mediante vaccinazione?
- probabilità che il prodotto sia stato esposto all'infezione?
- il prodotto è stato ottenuto con un procedimento atto a ridurre il rischio (per esempio disossato)?
- il prodotto ha subito un trattamento tale da inattivare l'agente?

Il rischio può essere ridotto con opportune analisi e quarantena.

Fattori di rischio nel luogo di destinazione

- presenza di animali ricettivi,
- presenza di vettori,
- periodo possibilmente esente da vettori,
- misure preventive, come norme sull'utilizzazione dei sottoprodotti nell'alimentazione animale e sullo smaltimento dei rifiuti animali,
- uso previsto del prodotto (per il consumo umano, per l'alimentazione degli animali da compagnia, ecc.).

Questi fattori sono insiti nel paese importatore e da questo tenuti sotto controllo, per cui alcuni di essi possono essere modificati onde favorire gli scambi, per esempio introducendo restrizioni all'entrata (gli animali vengono confinati in determinate regioni indenni da vettori finché sia passato il periodo d'incubazione) o sistemi di canalizzazione.

I fattori di rischio inerenti al paese di destinazione devono essere comunque tenuti in considerazione anche dal paese infetto, relativamente ai movimenti che hanno luogo dalla zona infetta alla zona indenne del territorio.

ALLEGATO V

RICONOSCIMENTO DI MISURE SANITARIE

Glossario

Si (1)	Equivalenza riconosciuta — si devono utilizzare gli attestati sanitari tipo.
Si (2)	Equivalenza riconosciuta in linea di massima — restano da risolvere alcuni problemi specifici — si continueranno ad utilizzare i certificati esistenti finché questi problemi non saranno risolti.
Si (3)	Equivalenza sotto forma di applicazione delle prescrizioni della parte importatrice — si utilizzano i certificati esistenti.
(4)	Cfr. disposizioni varie in materia di certificazione.
NV	Non valutato — nel frattempo si usano i certificati esistenti.
E	In corso di valutazione — nel frattempo si usano i certificati esistenti.
[]	Problemi di imminente soluzione.
No	Non equivalente e/o occorrono ulteriori analisi. Gli scambi possono avere luogo se la parte importatrice soddisfa le condizioni prescritte dalla parte esportatrice.
AI	Influenza aviare.
BSE	Encefalopatia spongiforme bovina.
C	Celsius.
CSF	Peste suina classica.
EBL	Leucosi bovina enzootica.
CE/NZ	Comunità europea/Nuova Zelanda.
Equiv	Equivalente.
IBD	Bursite infettiva.
IBR	Rinotracheite bovina infettiva.
IR	Irlanda.
ND	Malattia di Newcastle.
Nulla	Nessuna condizione speciale.
UIE	Ufficio internazionale delle epizootie.
PM	Post-mortem.
ScVC	Comitato scientifico veterinario.
SVD	Malattia vesicolare del suino.
UHT	Temperatura ultra-alta.
UK	Regno Unito.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme CE	Norme NZ			
Animali vivi										
— Equini	90/426/CEE 92/260/CEE 93/195/CEE 93/196/CEE 93/197/CEE 94/467/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	No		La NZ deve stabilire condizioni generali e riesaminare le esigenze d'isolamento e le malattie specificate entro settembre 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	90/426/CEE 92/260/CEE 93/195/CEE 93/196/CEE 93/197/CEE 94/467/CE	Si (3)	Test di Coggins	La CE deve esaminare la situazione dell'EIA in NZ
— Bovini	64/432/CEE 72/462/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)	BSE: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)	La NZ deve stabilire condizioni generali e riesaminare le esigenze d'isolamento e le malattie specificate entro il giugno 1997 (4)	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	72/462/CEE 93/491/CEE	Si (3)	Esigenze per EBL IBR: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)	
— Ovini/capri	91/68/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	No	Applicazione del programma di lotta contro la scrapie dopo l'importazione	NZ/CE devono discutere i rispettivi programmi di lotta contro la scrapie	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/68/CEE	Si (3)		
— Cervidi	92/65/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)		La NZ deve stabilire le condizioni generali d'importazione dalla CE entro giugno 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	93/491/CEE	Si (3)		La CE deve definire le condizioni d'importazione

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Si (3), Si (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme CE	Norme NZ			
— Suini	64/432/CEE 72/462/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	NV	Non valutato Nel frattempo, in attesa di ulteriori informazioni della CE sulla CSF e dell'elaborazione di nuove norme sulla SVD, la NZ si riserva la facoltà di richiedere prove sierologiche	Non ancora considerato La CE deve fornire informazioni sulla CSF ed elaborare nuove norme sulla SVD. La NZ deve valutare la CSF/SVD entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni	72/462/CEE 93/491/CEE	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	Si (3)	Aujeszky: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)	
Cani e gatti	92/65/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	No	Trattamento della verminosia cardiaca Analisi/trattamento della leptospirosi Analisi/trattamento dei vermi a uncino Protocollo OMS per la rabbia	La CE deve fornire dati sulla verminosia cardiaca nella CE; la NZ deve riesaminare le condizioni d'importazione entro 3 mesi	92/65/CEE	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	No	Rabbia: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)	La CE deve considerare l'opportunità di riconoscere la NZ indenne dalla rabbia ai fini degli scambi UK/IR devono riesaminare gli scambi di animali da compagnia entro giugno 1997

Pollame vivo e uova da cova

<i>Polizia sanitaria</i>	90/539/CEE 93/342/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	No	Allevamenti indenni da IBD da almeno 30 giorni Nel frattempo, in attesa di un calcolo del rischio per la ND e l'AI, la NZ prescrive la qualifica regionale d'in- denne da al- meno 30 giorni Senza vaccini vivi Salmonella enteritidis — allevamenti in- denni	La NZ deve effettuare un calcolo del rischio per IBD, ND, AI e Salmonella en- teritidis entro dicembre 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	90/539/CEE 93/342/CEE Notificate all'OMC	Sì (3)	Salmonella: cfr. disposi- zioni varie in materia di cer- tificazione (4)
Sperma									
— Bovini	88/407/CEE	Norma NZ sullo sperma	Sì (2)	Programma di analisi secondo la norma NZ sullo sperma, più analisi per la febbre Q. BSE: cfr. disposizioni varie in mate- ria di certifica- zione (4)	La NZ deve esaminare l'analisi annuale per la febbre Q (4)	Norma NZ sullo sperma	88/407/CEE 94/577/CE	Sì (3)	Per il centro riconosciuto per la CE, in base all'ipotesi che tutti gli animali siano sieronegativi per l'IBR. IBR: disposi- zioni varie in materia di cer- tificazione (4)
									I centri devono essere ricono- sciuti dall'au- torità compe- tente della Parte esporta- trice e notifi- cati alla Parte importatrice

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Sì (3), Sì (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme NZ	Norme CE			
— Ovini/Capri	92/65/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	No	Applicazione del programma di lotta contro la scrapie dopo l'importazione	NZ/CE devono discutere i rispettivi programmi di lotta contro la scrapie	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/65/CEE	NV	Non valutato	Non ancora considerato
— Suini	90/429/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	NV	Non valutato Qualifica regionale d'indenne da CSF. Per SVD, provenienza da un centro in cui tutti i suini sono originari di una regione indenne oppure di una regione non indenne nella quale viene eseguita un'analisi prima dell'entrata e un'analisi di manutenzione	Non ancora considerato	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	90/429/CEE 93/199/CEE	NV	Non valutato	Non ancora considerato
— Cani	92/65/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	NV	Non valutato	Non ancora considerato	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/65/CEE	NV	Non valutato	Non ancora considerato
— Cervidi	92/65/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (3)		La NZ deve stabilire condizioni generali entro giugno 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/65/CEE	No		La CE deve rilasciare certificati sanitari

Sperma, embrioni e uova di equini

	92/65/CEE 95/307/CE 95/295/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	No		La NZ deve stabilire condizioni generali d'importazione dalla CE entro settembre 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/65/CEE 95/294/CE 95/307/CE Notificate all'OMC	Si (3)		
<i>Polizia sanitaria</i>										
Embrioni										
<i>Polizia sanitaria</i>										
— Bovini	89/556/CEE	Norma NZ sugli embrioni	Si (2)	Programma di analisi secondo la norma NZ sullo sperma, più analisi per la febbre Q BSE: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)	La NZ deve esaminare l'analisi annuale per la febbre Q (4)	Norma NZ sugli embrioni	89/556/CEE 92/471/CEE	Si (2)	Solo per i centri riconosciuti per la CE. Non si applica agli embrioni oggetto di micromanipolazioni	I centri devono essere riconosciuti dall'autorità competente della parte esportatrice e notificati alla Parte importatrice
— Ovini/Capri	92/65/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	No	Applicazione del programma di lotta contro la scrapie dopo l'importazione	NZ/CE devono discutere i rispettivi programmi di lotta contro la scrapie	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/65/CEE	No		La CE deve rilasciare certificati
— Suini	92/65/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	NV	Non valutato		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/65/CEE	NV	Non valutato	

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Si (3), Si (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel resto dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme NZ	Norme CE			
— Cervidi	92/65/CEE	Biosecurity Act 1993 § 22	Si (3)		La NZ deve stabilire condizioni generali d'importazione dalla CE entro giugno 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/65/CEE	No		La CE deve rilasciare certificati sanitari
Carni fresche: compresi sangue/ossa/grassi per consumo umano non trasformati (freschi)										
<i>Polizia sanitaria</i>										
— Ruminanti	64/432/CEE	Biosecurity Act 1993 § 22	Si (1)	I fegati ovini devono essere congelati (cisti idatidea)	La CE deve fornire dati su Echinococcus entro il 1° gennaio 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	72/462/CEE	80/805/CEE	Si (1)	
— Equini	72/461/CEE									
— Surni	72/462/CEE									
<i>Pubblica sanità</i>										
	64/433/CEE	Meat Act 1981 Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	Timbro ovale BSE: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)	(4)	Meat Act 1981	72/462/CEE		Si (1)	Ispezione PMI: incisione gastrica dei fegati degli agnelli e degli organi genitali degli ovini. La NZ deve presentare un documento, che la CE valuterà entro un massimo di 3 mesi La NZ ha chiesto di esaminare la questione delle restrizioni/divieti di cui all'articolo 20 di 72/462/CEE rimane in vigore finché la CE non abbia fornito chiarimenti to remain until CE clarifies Il divieto di cui all'articolo 20 di 72/462/CEE rimane in vigore finché la CE non abbia fornito chiarimenti to remain until CE clarifies

Carni fresche di pollame

<i>Polizia sanitaria</i>	91/494/CEE 94/438/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	No	Allevamenti in- denni da IBD da almeno 30 giorni Nessun uso di vaccini vivi Nessuna con- taminazione con IBD per contatto Regioni in- denni da ND e AI	La NZ deve effettuare un calcolo del ri- schio per IBD, ND e AI entro dicembre 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	91/494/CEE 93/342/CEE 94/984/CE	Si (3)		
<i>Pubblica sanità</i>	71/118/CEE	Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	Timbro ovale		Meat Act 1981	71/118/CEE	NV	Non valutato Salmonella: cfr. disposi- zioni varie in materia di cer- tificazione (4)	Non ancora considerato. Si applicano le condizioni commerciali vigenti

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Si (3), Si (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme CE	Norme NZ			
Prodotti a base di carni										
<i>Polizia sanitaria</i> Carni fresche: — Carni rosse (ruminanti/ cavalli) — Suini Selvaggina di allevamento: — Cinghiali — Cervidi	64/432/CEE 72/461/CEE 80/215/CEE 72/462/CEE 91/495/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Per gli animali provenienti da zone non sog- gette a restri- zioni di regio- nalizzazione		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	72/462/CEE 91/449/CEE 91/495/CEE	Si (1)		
			Si (2)	Per gli animali provenienti da zone soggette e restriкции per malattie 70°C per 25 minuti o equivalente	La CE deve fornire prove scientifiche per la temperatura di 70°C al centro della massa. La NZ deve valutare le in- formazioni en- tro tre mesi dal loro ricevi- mento		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 92/45/CEE 91/495/CEE	Si (3)	
Carni fresche: — Pollame Selvaggina in libertà e di allevamento: — di penna	92/118/CEE 80/215/CEE 72/462/CEE 94/438/CE 92/45/CEE 91/495/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)	70°C/50 min, 80°C/9 min o 100°C/1 min o equivalente		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/45/CEE	Si (1)		Nel frattempo, gli scambi proseguono se- condo le norme vigenti
	92/45/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)	70°C per 25 minuti o equivalente	(4)	Meat Act 1981	77/99/CEE 92/118/CEE	Si (2)		La NZ deve fornire infor- mazioni sui procedimenti approvati e la CE deve esa- minarle entro il 1° luglio 1996
<i>Pubblica sanità</i>	77/99/CEE	Meat Act & Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	Timbro ovale BSE cfr. dispo- sizioni varie in materia di cer- tificazione (4)						

Carni di selvaggina di allevamento

Polizia sanitaria — Cervi — Cinghiali	72/461/CEE 92/118/CEE 91/495/CEE 64/432/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)			Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 91/495/CEE	Si (1)		[La CE deve chiarire la si- tuazione delle importazioni di carni di opossum]
— Conigli	91/495/CEE 92/118/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)	Le carcasce di conigli e lepri devono essere eviscerate	La NZ proce- derà a riesame a marzo 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 91/495/CEE	Si (1)		
— Selvaggina di penna	92/118/CEE 91/494/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	No	Allevamenti in- denni da IBD da almeno 30 giorni Nessun uso di vaccini vivi Nessuna con- taminazione con IBD per contatto Regioni in- denni da ND e AI	La NZ deve effettuare un calcolo del ri- schio per IBD, ND e AI entro dicembre 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 91/495/CEE	Si (3)		
— Pubblica sanità	91/495/CEE	Meat Act 1981 Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	Timbro ovale		Meat Act 1981	91/495/CEE	Si (1)		

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Si (3), Si (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme CE	Norme NZ			
Carni di selvaggina in libertà										
<i>Polizia sanitaria</i>										
— Cervi	92/45/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)			Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/45/CEE	Si (1)		[La CE deve chiarire la situazione delle importazioni di carni di opossum]
— Conigli	92/45/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)	Le carcasce di conigli e lepri devono essere eviscerate	La NZ procederà a riesame a marzo 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/45/CEE	Si (1)		
— Cinghiali	92/45/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Per gli Stati membri non soggetti a una decisione di regionalizzazione per la CSF	Per Si (2); la CE deve fornire informazioni su CSF. La NZ deve valutare la CSF entro 3 mesi dal ricevimento di tali informazioni	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/45/CEE	Si (1)		
— Salvaggina di penna	92/45/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	E	In corso di valutazione	La NZ deve effettuare un calcolo del rischio per IBD, ND e AI entro dicembre 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/45/CEE	Si (3)		
<i>Pubblica sanità</i>	92/45/CEE	Meat Act 1981 Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	Timbro pentagonale		Meat Act 1981	92/45/CEE	Si (1)	(Il timbro pentagonale è chiesto anche dalla NZ)	

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme NZ	Norme CE			
Prodotti dell'acquacoltura	91/493/CEE	Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)			Meat Act 1981	91/493/CEE	Si (1)		
Pesci/crostacei vivi e gameti										
<i>Polizia sanitaria</i>	91/67/CEE		NV	Non valutato				NV	Non valutato	La CE deve precisare le esigenze in materia di certificazione
<i>Pubblica sanità</i>				Nulla					Nulla	
Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano										
<i>Polizia sanitaria</i>	64/432/CEE 92/46/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	[Si (2)]		La CE deve fornire dati sulle raccolte mandazioni dell'UJE in merito al trattamento termico La CE deve fornire dati sui rischi dei formaggi stagionati	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/46/CEE 95/343/CE	Si (1)		
<i>Pubblica sanità</i>	92/46/CEE	Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)			Dairy Industry Act 1952. Food Act 1981	92/46/CEE	Si (1)		La NZ ha chiesto che vengano presi in considerazione il colostro e i suoi derivati. La CE deve fornire spiegazioni

— Non pastorizzati (soltanto trattati termicamente) (62 °C)	92/46/CEE	Food Act 1981 Health Act 1956	V	In corso di valutazione	La NZ deve esaminare l'impiego dei procedimenti termici nella fabbricazione dei formaggi	Dairy Industry Act 1952. Food Act 1981	92/46/CEE	V	In corso di valutazione	La NZ ha chiesto che vengano presi in considerazione il colostro e i suoi derivati. La CE deve fornire spiegazioni
<i>Pubblica sanità</i> — Latte crudo	92/46/CEE	Food Act 1981 Health Act 1956	V	In corso di valutazione	La CE deve presentare un documento valutativo entro giugno 1997	Dairy Industry Act 1952. Food Act 1981	92/46/CEE	V	In corso di valutazione	La NZ ha chiesto che vengano presi in considerazione il colostro e i suoi derivati. La CE deve fornire spiegazioni
Latte e prodotti lattiero-caseari non destinati al consumo umano										
<i>Polizia sanitaria</i> — Bovini, compresi bufali — Ovini — Caprini Tutti pastorizzati o UHT o sterilizzati	92/118/CEE 64/432/CEE	Biosecurity Act 1993 § 22	Si (2)		La CE deve fornire dati sulle raccomandazioni dell'UJE in merito al trattamento termico	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 95/341/CE	Si (1)		
— Colostro non pastorizzato per uso farmaceutico	92/118/CEE		V	In corso di valutazione		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE	V	In corso di valutazione	La CE deve precisare il campo di applicazione legale di questo prodotto
<i>Pubblica sanità</i>				Nulla					Nulla	

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Si (3), Si (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme NZ	Norme CE			
Carni macinate/preparazioni a base di carni fresche — 72/462/CEE										
<i>Polizia sanitaria</i>										
— Ruminanti	64/432/CEE 72/461/CEE 72/462/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)			Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	72/462/CEE 80/805/CEE	Si (1)		
— Equini										
— Suini										
<i>Pubblica sanità</i>										
	94/65/CE	Meat Act 1981 Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	(4) Timbro ovale BSE cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)		Meat Act 1981	94/65/CE	Si (1)	(1) si riferisce ai problemi PM nelle carni fresche; altri-menti Si (1)	La NZ ha presentato un'alternativa, che la CE deve esaminare
Carni macinate/preparazioni a base di carni fresche di pollame										
<i>Polizia sanitaria</i>										
	91/494/CEE 94/438/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	No	Allevamenti indenni da IBD da almeno 30 giorni. Nessun uso di vaccini vivi. Nessuna contaminazione con IBD per contatto. Regioni indenni da ND e AI	La NZ deve effettuare un calcolo del rischio per IBD, ND e AI entro dicembre 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	91/494/CEE 93/342/CEE 94/984/CE notificate all'OMC	Si (3)		

Pubblica sanità	92/65/CEE	Food Act 1981 Health Act 1956 Meat Act 1981	Sì (1)	Timbro ovale	Meat act 1981	92/65/CEE	NV	Non valutato
Carni macinate/preparazioni a base di carni di selvaggina di allevamento								
<i>Polizia sanitaria</i>								
— Cervi	72/461/CEE 92/118/CEE 91/495/CEE 64/432/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1)		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 91/495/CEE notificate all'OMC	Sì (3)	
— Cinghiali								
— Coniglio	92/118/CEE 91/495/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (2)	Le carcasse di coniglio e di lepore devono essere eviscerate	La NZ deve riesaminare entro marzo 1997	92/118/CEE 91/495/CEE notificate all'OMC	Sì (3)	
— Selvaggina di penna	92/118/CEE 91/494/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	No	Allevamenti indenni da IBD da almeno 30 giorni. Nessun uso di vaccini vivi. Nessuna contaminazione con IBD per contatto. Regioni indenni da ND e AI	La NZ deve effettuare un calcolo del rischio per IBD, ND e AI entro dicembre 1997	92/118/CEE 91/494/CEE notificate all'OMC	Sì (3)	

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Sì (3), Sì (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme CE	Norme NZ			
<i>Pubblica sanità</i>	94/65/CE	Meat Act 1981 Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	Timbro ovale		Meat Act 1981	94/65/CE	Si (1)	Soltanto congelati	La NZ ha presentato un'alternativa, che la CE deve esaminare Per le carni macinate: la NZ ha chiesto che vengano incluse le carni di cervo; la CE deve esaminare questa richiesta.
Carni macinate/preparazioni a base di carni di selvaggina in libertà										
<i>Polizia sanitaria</i> — Cervi	92/45/CEE Cervi	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)			Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/45/CEE	Si (1)		
— Conigli	92/45/CEE Conigli	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)	Le carcasse di coniglio e di lepore devono essere eviscerate	La NZ deve riesaminare entro marzo 1996	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/45/CEE	Si (1)		
— Cinghiali	92/45/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1) Si (2)	Per gli Stati membri indenni da CSF Stati membri indenni da CSF da almeno 30 giorni	La CE deve fornire informazioni sulla CSF La NZ deve valutarle entro 3 mesi dal ricevimento	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/45/CEE	Si (1)		
— Selvaggina di penna	92/45/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	V	In corso di valutazione	La NZ deve effettuare un calcolo del rischio per IB, ND e AI entro dicembre 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/45/CEE	Si (3)		

<i>Pubblica sanità</i>	94/65/CE	Meat Act 1981 Food Act 1981 Health Act 1956	Sì (1)	Timbro pentagonale	Meat Act 1981	94/65/CE	Sì (1)	Soltanto congelati	La NZ ha presentato un'alternativa, che la CE deve esaminare Per le carni macinate: la NZ ha chiesto che vengano incluse le carni di cervo; la CE deve esaminare questa richiesta
Involucri animali destinati al consumo umano									
<i>Polizia sanitaria</i>									
— Bovini	92/118/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1)	Timbro ovale	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 94/187/CE	Sì (1)		
— Ovini	64/432/CEE								
— Caprini	72/461/CEE								
— Suini	72/462/CEE								
<i>Pubblica sanità</i>	77/99/CEE	Meat Act & Food Act 1981 Health Act 1956	Sì (1)	BSE cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)	Meat Act 1981	77/99/CEE	Sì (1)		

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Sì (3), Sì (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme NZ	Norme CE			
Involuceri animali non destinati al consumo umano										
<i>Polizia sanitaria</i>										
— Bovini — Ovini — Caprini — Suini	92/118/CEE 64/432/CEE 72/461/CEE 72/462/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)	Restrizioni relative alla scrapie Timbro ovale BSE cfr. dispo- sizioni varie in materia di cer- tificazione (4)	La NZ deve riesaminare (4)	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 94/187/CE	Si (1)		
<i>Pubblica sanità</i>				Nulla					Nulla	
Cuoi e pelli										
<i>Polizia sanitaria</i>										
— Bovini — Ovini — Caprini — Suini — Cervidi	92/118/CEE 72/461/CEE 72/462/CEE 64/432/CEE 91/495/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)			Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE	Si (1)		
— Opossum							Nulla			La CE deve specificare le norme entro giugno 1996
<i>Pubblica sanità</i>			V	In corso di valutazione	La NZ deve effettuare un calcolo del ri- schio entro il 1° marzo 1997 Carbonchio				Nulla	

Lana e fibra/pelo

<i>Polizia sanitaria</i>	92/118/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	No	Temporaneamente: solo lana cardata	La NZ deve effettuare un calcolo del rischio entro il 1° marzo 1997	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE	Sì (3)	La CE deve precisare le specie
<i>Pubblica sanità</i>				Nulla					Nulla

Alimenti per animali da compagnia (trasformati)

<i>Polizia sanitaria</i> — Art. 5 90/667/CEE	92/118/CEE 90/667/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1)	BSE: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4) Il prodotto deve essere ottenuto da carni ammesse agli scambi intracomunitari	(4)	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 94/309/CE	Sì (1)	La CE deve esaminare le norme per l'importazione di alimenti greggi per animali da compagnia destinati al consumo immediato
--	--------------------------	---------------------------	--------	--	-----	---	-------------------------	--------	---

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Sì (3), Sì (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme CE	Norme NZ			
— Art. 3 90/667/CEE	92/118/CEE 90/667/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	BSE: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)	(4) La CE deve fornire prove scientifiche per la temperatura di 70°C al centro della massa. La NZ deve valutare le informazioni entro tre mesi dal loro ricevimento	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 94/309/CE	Si (3)		La CE deve esaminare i metodi alternativi di trattamento termico della NZ La CE deve determinare la qualificazione del materiale — articoli 3 e 5 della direttiva 90/667/CEE
<i>Pubblica sanità</i>			Nulla	Nulla					Nulla	

Ossa e prodotti a base di ossa destinati al consumo umano — Altri prodotti definiti in 77/99/CEE

Polizia sanitaria Carni fresche: — Carni rosse (ruminanti/ cavalli) — Suini Selvaggina di allevamento: — Cinghiali — Cervi	64/432/CEE 72/461/CEE 80/215/CEE 72/462/CEE 91/495/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Per animali provenienti da zone non sog- gette a restri- zioni dovute a regionalizza- zione		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	72/462/CEE 91/449/CEE 91/495/CEE	Si (1)		
			Si (2)	Per animali provenienti da zone soggette a restrizioni dovute a regio- nalizzazione 70 °C per 25 minuti o equi- valente	La CE deve fornire prove scientifiche per la temperatura di 70 °C al centro della massa. La NZ deve valutare le in- formazioni en- tro tre mesi dal loro ricevi- mento					
Carni fresche: — Pollame Selvaggina di allevamento e in libertà: — di penna	92/118/CEE 80/215/CEE 72/462/CEE 94/438/CE 92/45/CEE 91/495/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si(2)	70 °C/50 min, 80 °C/9 min o 100 °C/1 min o equivalente		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 92/45/CEE 91/495/CEE	Si (3)		
Selvaggina in libertà: — Cinghiali — Cervi	92/45/CEE	Biosecurity, Act 1993 S 22	Si(2)	70 °C per 25 minuti o equi- valente		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/45/CEE	Si(1)		

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Si (3), Si (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme NZ	Norme CE			
<i>Pubblica sanità</i>	77/99/CEE 92/118/CEE	Meat Act & Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	Timbro ovale BSE: cfr. di- sposizioni va- rie in materia di certifica- zione (4)	(4)	Meat Act 1981	77/99/CEE 92/118/CEE	Si (2)		La NZ deve fornire infor- mazioni sulle approvazioni dei procedi- menti. La CE le esaminerà
Ossa trasformate e prodotti a base di ossa non destinati al consumo umano (Farina di ossa per mangimi animali: cfr. proteine trasformate per mangimi)										
<i>Polizia sanitaria</i>			NV	Non valutato BSE: cfr. di- sposizioni va- rie in materia di certifica- zione (4)	Non ancora considerato. Si applicano le condizioni commerciali vigenti (4)			NV	Non valutato	Non ancora considerato
<i>Pubblica sanità</i>				Nulla					Nulla	

Proteine animali trasformate destinate al consumo umano, ovvero altri prodotti definiti in 77/99/CEE

Polizia sanitaria Carni fresche: — Carni rosse (ruminanti/ cavalli) — Suini Selvaggina di allevamento: — Cinghiali — Cervi	64/432/CEE 72/461/CEE 80/215/CEE 72/462/CEE 91/495/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Per animali provenienti da zone non sog- gette a restri- zioni dovute a regionalizza- zione	La CE deve fornire prove scientifiche per la temperatura di 70°C al centro della massa. La NZ deve valutare le informazioni entro tre mesi dal loro ricevi- mento	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	72/462/CEE 91/449/CEE 91/495/CEE	Si (1)		
		Si (2)	Per animali provenienti da zone soggette a restrizioni dovute a regio- nalizzazione 70°C per 25 minuti o equivalente							
Carni fresche: — pollame Selvaggina di allevamento e in libertà — selvaggina di penna	92/118/CEE 80/215/CEE 72/462/CEE 94/438/CE 92/45/CEE 91/495/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)	70°C/50 min., 80°C/9 min. o 100°C/1 min. o equivalente		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 92/45/CEE 91/495/CEE	Si (3)		
Selvaggina in libertà — Cinghiali — Cervi	92/45/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)	70°C per 25 minuti o equivalente		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/45/CEE	NV		
<i>Pubblica sanità</i>	77/99/CEE 92/118/CEE	Meat Act & Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	Timbro ovale BSE: cfr. di- sposizioni va- rie in materia di certifica- zione (4)	(4)	Meat Act 1981	77/99/CEE 92/118/CEE	Si (2)		La NZ deve fornire infor- mazioni sulle approvazioni dei procedi- menti. La CE le esaminerà

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Si (3), Si (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE; gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme CE	Norme NZ			
Proteine animali trasformate (fuse) per mangimi										
<i>Polizia sanitaria</i> — Ruminanti	92/118/CEE 94/382/CE 90/667/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	No	Divieto di introduzione in NZ	La NZ deve rivedere le condizioni di tempo e temperatura	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	90/667/CEE 92/118/CEE 92/562/CEE 94/382/CE	Si (3)	La CE non ac- cetta proteine di ruminanti incorporate in mangimi per ruminanti	La CE deve esaminare i metodi alterna- tivi di tratta- mento termico della NZ e la qualifica di in- denne da BSE.
— Non Ruminanti	92/118/CEE 90/667/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)			Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 90/667/CEE	Si (3)		La CE deve esaminare i metodi alterna- tivi di tratta- mento termico della NZ
<i>Pubblica sanità</i>				Nulla					Nulla	
Siero equino										
<i>Polizia sanitaria</i>			NV	Non valutato	Non ancora considerato			NV	Non valutato	Non ancora considerato
<i>Pubblica sanità</i>				Nulla					Nulla	

Sangue ed emoprodotti destinati al consumo umano, ovvero altri prodotti definiti in 77/99/CEE

<i>Polizia sanitaria</i> Carni fresche: — Red meat (ruminanti/cavalli) — Suini Selvaggina di allevamento: — Cinghiali — Cervi	64/432/CEE 72/461/CEE 80/215/CEE 72/462/CEE 91/495/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1) Sì (2)	Per animali provenienti da zone non soggette a restrizioni dovute a regionalizzazione Per animali provenienti da zone soggette a restrizioni dovute a regionalizzazione 70 °C per 25 minuti o equivalente	La CE deve fornire prove scientifiche per la temperatura di 70 °C al centro della massa. La NZ deve valutare le informazioni entro tre mesi dal loro ricevimento	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	72/462/CEE 91/449/CEE 91/495/CEE	Sì (1)	
	Carni fresche: — pollame Selvaggina di allevamento e in libertà: — selvaggina di penna	92/118/CEE 80/215/CEE 72/462/CEE 94/438/CEE 92/45/CEE 91/495/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (2)	70 °C/50 min, 80 °C/9 min. o 100 °C/1 min o equivalente		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 92/45/CEE 91/495/CEE	Sì (3)
Selvaggina in libertà: — Cinghiali — Cervi	92/45/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (2)	70 °C per 25 minuti o equivalente		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/45/CEE	Sì (1)	
<i>Pubblica sanità</i>	77/99/CEE 92/118/CEE	Meat Act & Food Act 1981 Health Act 1956	Sì (1)	Timbro ovale BSE: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)	(4)	Meat Act 1981	77/99/CEE 92/118/CEE	Sì (2)	La NZ deve fornire informazioni sulle approvazioni dei procedimenti. La CE le esaminerà

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Sì (3), Sì (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme CE	Norme NZ			
Sangue ed emoprodotti trasformati esclusivamente per uso tecnico o farmaceutico										
<i>Polizia sanitaria</i>	92/183/CEE 92/118/CEE	Meat Act & Food Act 1981 Health act 1956	NV	Non valutato	Non ancora considerato. Si applicano le condizioni commerciali vigenti	Meat Act & Food Act 1981 Health act 1956	92/183/CEE 92/118/CEE	NV	Non valutato	Non ancora considerato
<i>Pubblica sanità</i>				BSE: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)	(4)				Nulla	

Strutto e grassi fusi destinati al consumo umano, ovvero altri prodotti definiti in 77/99/CEE

64/432/CEE 72/461/CEE 80/215/CEE 72/462/CEE 91/495/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Per animali provenienti da zone non soggette a restrizioni dovute a regionalizzazione		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	72/462/CEE 91/449/CEE 91/495/CEE	Si (1)		
Polizia sanitaria Carni fresche: — Carni rosse (ruminanti/cavalli) — Suini Selvaggina di allevamento: — Cinghiali — Cervi		Si (2)	Per animali provenienti da zone soggette a restrizioni dovute a regionalizzazione 70 °C per 25 minuti o equivalente	La CE deve fornire prove scientifiche per la temperatura di 70 °C al centro della massa. La NZ deve valutare le informazioni entro tre mesi dal loro ricevimento					
Carni fresche: — Pollame Selvaggina di allevamento e in libertà: — Selvaggina di penna	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)	70 °C/50 min, 80 °C/9 min o 100 °C/1 min o equivalente		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE 92/45/CEE 91/495/CEE	Si (3)		
Selvaggina in libertà: — Cinghiali — Cervi	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)	70 °C per 25 minuti o equivalente		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/45/CEE	Si (1)		

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Si (3), Si (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel resto dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme NZ	Norme CE			
<i>Pubblica sanità</i>	77/199/CEE 92/118/CEE	Meat Act & Food Act 1981 Health Act 1956	Sì (1)	Timbro ovale BSE: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)	(4)	Meat Act 1981	77/199/CEE 92/118/CEE	Sì (2)		La NZ ha modificato la norma («premier jus») La NZ ha chiesto chiarimenti sul riferimento alla 77/199/CEE La CE deve esaminare la richiesta La NZ deve presentare giustificazioni per miglioramento La NZ deve fornire informazioni sui procedimenti approvati, che la CE esaminerà
Strutto e grassi fusi non destinati al consumo umano										
<i>Polizia sanitaria</i>	92/118/CEE 90/667/CEE 72/461/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1) Grassi fusi	Da non usarsi per mangimi di ruminanti BSE: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)		Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE	Sì (1)	Sì (1) per i materiali di cui all'articolo 5 direttiva 90/667/CEE Sì (3) per i materiali di cui all'articolo 3 direttiva 90/667/CEE	La CE deve valutare i requisiti in materia di trattamento termico

Sì (2) Strutto	Carni fresche di pollame e selvaggina di penna di allevamento e in libertà: 70°C/50 min, 80°C/9 min o 100°C/1 min o equivalente Da una regione limitata Carni fresche: (carni rosse (ruminanti/cavalli/suini) e selvaggina di allevamento (cinghiali/cervi) da Stati Membri con PSC negli ultimi 30 giorni: 70°C per 25 minuti o equivalente (4) Da non usarsi per mangimi di ruminanti	La CE deve fornire prove scientifiche per la temperatura di 70°C al centro della massa. La NZ deve valutare le informazioni entro tre mesi dal loro ricevimento		Sì (3)	
-------------------	---	--	--	--------	--

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Sì (3), Sì (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda					Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE				
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme CE	Norme NZ			
<i>Polizia sanitaria</i>	92/118/CEE 90/667/CEE 72/461/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1) Strutto	Il prodotto deve derivare da carne fresca, da selvaggina allevata con Si (1) per quanto riguarda la sanità animale menzionata precedentemente. Nessun mescolamento. Da non usare in alimenti per ruminanti (4)	(4)	92/118/CEE	Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	Si (3)		
<i>Pubblica sanità</i>				Nulla					Nulla	
Materie prime per mangimi, farmaci o per uso tecnico										
<i>Polizia sanitaria</i>			NV	Non valutato Da non usarsi per mangimi di ruminanti	Non ancora considerato			NV	Non valutato	Non ancora considerato
<i>Pubblica sanità</i>	Medicines Act & Meat Act 1981 Health Act 1956			BSE: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)	(4)				Nulla	

Prodotti dell'apicoltura — non destinati al consumo umano

<i>Polizia sanitaria</i>			NV	Non valutato	Non ancora considerato			NV	Non valutato	Non ancora considerato
<i>Pubblica sanità</i>				Nulla					Nulla	
Trofei di caccia										
<i>Polizia sanitaria</i>	92/118/CEE 72/462/CEE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)			Biosecurity Act 1993 parti IV, V, VI, VII, VIII	92/118/CEE notificata all'OMC	Si (3)		
<i>Pubblica sanità</i>				Nulla					Nulla	
Letame										
<i>Polizia sanitaria</i>			NV	Non valutato	Non ancora considerato			NV	Non valutato	Non ancora considerato
<i>Pubblica sanità</i>				Nulla					Nulla	
Miele										
<i>Polizia sanitaria</i>			NV	Non valutato	Non ancora considerato			NV	Non valutato	Non ancora considerato
<i>Pubblica sanità</i>	92/118/CEE	Food Act 1981 Health Act 1956	NV	Non valutato	Non ancora considerato	Food Act 1981 Health Act 1956	92/118/CEE	NV	Non valutato	Non ancora considerato

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Si (3), Si (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme CE	Norme NZ				Norme NZ	Norme CE			
Cosce di rane										
<i>Polizia sanitaria</i>			NV	Non valutato	Non ancora considerato			NV	Non valutato	Non ancora considerato
<i>Pubblica sanità</i>	92/118/CEE	Food Act 1981 Health Act 1956	NV	Non valutato	Non ancora considerato	Food Act 1981 Health Act 1956	92/118/CEE	NV	Non valutato	Non ancora considerato
Lumache per consumo umano										
<i>Polizia sanitaria</i>			NV	Non valutato	Non ancora considerato			NV	Non valutato	Non ancora considerato
<i>Pubblica sanità</i>	92/118/CEE	Food Act 1981 Health Act 1956	NV	Non valutato	Non ancora considerato	Food Act 1981 Health Act 1956	92/118/CEE	NV	Non valutato	Non ancora considerato
Ovoprodotti										
<i>Polizia sanitaria</i>			NV	Non valutato	Non ancora considerato			NV	Non valutato	Non ancora considerato
<i>Pubblica sanità</i>	92/118/CEE	Food Act 1981 Health Act 1956	NV	Non valutato	Non ancora considerato	Food Act 1981 Health Act 1956	92/118/CEE	NV	Non valutato Salmonella: cfr. disposizioni varie in materia di certificazione (4)	Non ancora considerato
Gelatine per uso tecnico e per consumo umano										
<i>Polizia sanitaria</i>			NV	Non valutato	Non ancora considerato			NV	Non valutato	Non ancora considerato

<i>Pubblica sanità</i>	92/118/CEE	Meat Act & Food Act 1981 Health Act 1956	NV	Non valutato BSE: cfr. di- sposizioni va- rie in materia di certifica- zione (4)	Non ancora considerato (4)	Meat Act & Food Act 1981 Health Act 1956	92/118/CEE	NV	Non valutato	Non ancora considerato
Problematiche orizzontali										
Definizioni									«Grave malat- tia infettiva» e «epizootico»	La CE deve confermare
Acqua	80/778/CEE	Meat Act 1981 Health Act 1956	Si (1)			Meat Act 1981	80/778/CEE	Si (1)		La CE deve valutare il nuovo sistema idrico propo- sto dalla NZ entro il 1° gennaio 1997
Residui Controllo dei residui — Carni rosse specie	96/22/CE 96/23/CE	Meat Act 1981 Food Act 1981	Si (1)			Meat Act 1981	96/22/CE 96/23/CE	Si (1)		
— Altre specie			NV	Non valutato	Non ancora considerato			NV	Non valutato	Non ancora considerato
— Norme			NV	Non valutato (attualmente non rientra nell'ambito dell'accordo)	Non ancora considerato			NV	Non valutato (attualmente non rientra nell'ambito dell'accordo)	Non ancora considerato

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Si (3), Si (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel resto dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Problematiche orizzontali	Problematica	Azione
Elenchi di stabilimenti	L'autorità competente raccomanda gli elenchi	Non ancora considerato
	Richiedere ancora gli elenchi attuali	Non ancora considerato
Certificazione	Coerenza delle informazioni richieste Modifica dei certificati esistenti	Non ancora considerato La NZ ha chiesto alla CE di esaminare
	Principi del marchio sanitario	Non ancora considerato
Conformità	Risoluzione/trasparenza	Non ancora considerato
	Legame con il procedimento di verifica	Non ancora considerato
Ispezione dei locali	Ispezioni veterinarie nelle aziende	Non ancora considerato
Misure di transizione	Accordo non firmato prima dell'attuazione di 92/118/CEE, 90/675/CEE, 92/46/CEE e altre	verbali NZ/CE

Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Sì (3), Sì (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

Disposizioni varie in materia di certificazione; nota (4). Gli attestati devono figurare sul certificato sanitario o sul certificato di polizia sanitaria.

Problematica	Disposizioni in materia di certificazione
IBR	Per le esportazioni di bovini vivi e di sperma bovino dalla Nuova Zelanda verso la Danimarca e la Finlandia, la Nuova Zelanda certificherà conformemente all'articolo 3 della decisione 93/42/CEE della Commissione. Per le esportazioni di bovini vivi e di sperma bovino dalla Nuova Zelanda verso l'Austria e la Svezia, la Nuova Zelanda certificherà conformemente all'articolo 2 della decisione 95/109/CE della Commissione. L'attestato figurerà sul certificato sanitario.
Malattia di Aujeszky	Per le esportazioni di suini vivi dalla Nuova Zelanda verso la Gran Bretagna, la Danimarca, la Francia sudoccidentale, la Germania orientale, la Finlandia, la Svezia, l'Austria e il Lussemburgo, la Nuova Zelanda certificherà conformemente all'articolo 5 della decisione 93/24/CEE della Commissione o dell'articolo 4 della decisione 93/244/CEE se del caso. L'attestato figurerà sul certificato sanitario.
BSE — solo per i bovini	Per i paesi a bassa incidenza di BSE si applicano le norme UIE. Per i paesi ad alta incidenza di BSE, la NZ riconosce la decisione 96/239/CE della Commissione. La NZ esaminerà una futura modifica di 96/239 entro 3 mesi al massimo dal ricevimento delle informazioni scientifiche che saranno comunicate dalla CE.
Rabbia	Per le esportazioni di cani e gatti dalla Nuova Zelanda verso il Regno Unito, Irlanda e Svezia può essere necessaria la quarantena e/o vaccinazione e/o esame sierologico dopo l'importazione.
Coloranti per i bolli sanitari	La direttiva 94/36/CE stabilisce quali coloranti possono essere utilizzati per i bolli sanitari.
Salmonella	Per le esportazioni dalla Nuova Zelanda verso la Svezia e la Finlandia, la NZ certificherà conformemente alle decisioni 95/409/CEE del Consiglio (carni fresche di bovini e suini), 95/410/CE del Consiglio (pollame vivo da macello), 95/411/CE del Consiglio (carni fresche di pollame), 95/160/CEE della Commissione (pollame da riproduzione e pulcini di un giorno), 95/161/CEE della Commissione (galline ovaiole) e 95/168/CEE della Commissione (uova destinate al consumo umano). Non è richiesto alcun attestato per le carni fresche (72/462/CEE) destinate alla trasformazione in prodotti a base di carne in Svezia e Finlandia.

- Allegato V a) Non valutata, in corso di valutazione, Sì (3), Sì (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.
- b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.
- c) Per le definizioni e le abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

ALLEGATO VI

ELEMENTI PROCEDURALI PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE

Ai fini del presente allegato, per «verifica» si intende il controllo dell'operato.

1. Principi generali

- 1.1. Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra l'agente verificatore (in appresso denominato «verificatore») e il soggetto verificato (in appresso denominato «verificato»), secondo le disposizioni del presente allegato. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.
- 1.2. Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere animali, partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.
- 1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.
- 1.4. Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2. Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

- 2.1. l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;
- 2.2. la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;
- 2.3. la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;
- 2.4. l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;
- 2.5. un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;
- 2.6. fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;
- 2.7. il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3. Principi applicabili al verificato

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

- 3.1. Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:
 - accesso all'insieme della normativa pertinente;
 - accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;

- accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
 - documentazione su azioni correttive e sanzioni;
 - accesso agli stabilimenti.
- 3.2. Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

4. Procedure

4.1. Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

4.2. Esame documentale

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente accordo o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti che rivestono maggiore interesse. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

4.3. Sopralluoghi

4.3.1. Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2. Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

4.4. Verifica a posteriori

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5. Documenti di lavoro

I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più chiare, efficienti e speditive le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

- testi normativi;
- struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;
- caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;
- provvedimenti e procedure di applicazione;
- procedure di denuncia e querela;
- programmi di formazione.

6. Riunione di chiusura

I rappresentanti di ambo le parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7. Relazione

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

ALLEGATO VII

CERTIFICAZIONE

Gli scambi tra le parti di animali vivi e/o di prodotti di origine animale sono scortati da certificati sanitari ufficiali.

Attestati di sanità:

- a) se è stata riconosciuta l'equivalenza: utilizzare il modello di attestato sanitario (piena equivalenza delle norme sanitarie e/o di polizia sanitaria); cfr. allegato V, sì (1);

«I [inserire la designazione di animali vivi o prodotti animali] di cui al presente attestato sono conformi alle vigenti norme e condizioni [sanitarie/di polizia sanitaria*] [della Comunità europea/della Nuova Zelanda*] riconosciute equivalenti alle norme e alle condizioni [della Nuova Zelanda/della Comunità europea*] secondo le disposizioni [dell'accordo veterinario concluso tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio)] e in conformità con [... la normativa della parte esportatrice].

* Cancellare la voce superflua.»

- b) se l'equivalenza è stata riconosciuta in linea di massima (restano da risolvere alcune questioni secondarie): cfr. allegato V, sì (2);
- c) se l'equivalenza corrisponde al rispetto delle condizioni prescritte dal paese importatore: utilizzare l'attestato di sanità conformemente all'allegato V; cfr. allegato V, sì (3);
- d) se l'equivalenza non è stata riconosciuta: utilizzare i certificati esistenti.

Per le esportazioni provenienti dalla Nuova Zelanda: il certificato sanitario ufficiale è redatto in lingua inglese e nella lingua dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero al quale è presentata la partita in questione.

Per le esportazioni provenienti dalla Comunità europea: il certificato sanitario ufficiale è redatto nella lingua dello Stato membro di origine e in lingua inglese.

L'autorità di controllo provvede affinché i funzionari preposti alla certificazione siano informati delle condizioni sanitarie applicate dalla parte importatrice in virtù del presente accordo e siano tenuti a certificarne il rispetto ove necessario.

ALLEGATO VIII

CONTROLLI ALLE FRONTIERE E TASSE D'ISPEZIONE

A. CONTROLLI FRONTALIERI DELLE PARTITE DI ANIMALI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Tipo di controllo frontaliero	Tasso
1. Controllo documentale I controlli documentali vengono eseguiti da entrambe le parti	100 %
2. Controlli materiali	
Animali vivi	100 %
Sperma/embrioni/ovuli	10 %
Prodotti di origine animale destinati al consumo umano Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti a base di carne delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 92/5/CEE del Consiglio Prodotti ittici in recipienti ermeticamente chiusi destinati a renderli stabili a temperatura ambiente, pesce fresco e congelato e prodotti della pesca essiccati e/o salati; altri prodotti della pesca Uova intere Strutto e grassi fusi Involucri animali Gelatine Carni di pollame e prodotti a base di pollame Carni di coniglio, carni di selvaggina (in libertà/di allevamento) e relativi prodotti Latte e prodotti lattiero-caseari Ovoprodotti Miele Ossa e prodotti a base di ossa Preparazioni di carni e carni macinate Cosce di rana e lumache	2 %
Prodotti di origine animale non destinati al consumo umano Strutto e grassi fusi Involucri animali Letame Latte e prodotti lattiero-caseari Gelatine Ossa e prodotti a base di ossa Pelli e carnicci di ungulati Setole, lana, peli e piume Corna, unghie e relativi prodotti Prodotti dell'apicoltura Trofei di caccia Alimenti trasformati per animali da compagnia Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Materie prime, sangue, emoprodotti, ghiandole e organi per uso farmaceutico/tecnico Paglia e fieno Uova da cova Proteine animali trasformate (confezionate)	1 %
Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (sfuse)	100 % per le prime 6 partite (secondo la direttiva 92/118/CEE del Consiglio), in seguito 20 %

Ai fini del presente accordo, per «partita» si intende una quantità di merce dello stesso tipo, scortata dallo stesso certificato sanitario o dallo stesso documento, trasportata nel medesimo mezzo di trasporto, consegnata da un unico spedizioniere e proveniente dallo stesso paese esportatore o dalla stessa regione del paese esportatore.

B. DIRITTI D'ISPEZIONE

I. Per la Nuova Zelanda

Ministero dell'agricoltura

I diritti per le ispezioni frontaliere della Nuova Zelanda sono specificati nel «Biosecurity (Costs) Regulations 1993».

I diritti ammontano a:

Controlli documentali

Verifica di documenti: NZ\$ 28,70 per partita

Controlli materiali

a) Ispezione di una partita di prodotti di origine animale: NZ\$ 57,40

b) Animali vivi:

sdoganamento immediato: NZ\$ 28,70 per partita

oppure ispezione veterinaria e quarantena: NZ\$ 96,10/ora

Ministero della sanità

Non vengono riscossi diritti per le ispezioni ordinarie.

In caso di problemi sanitari, le spese sostenute per analisi vengono rimborsate.

II. Per la Comunità

I diritti d'ispezione sono riscossi uniformemente secondo le modalità seguenti:

Animali vivi: 5 ECU/t

Prodotti di origine animale: 1,5 ECU/t

tra un minimo di 30 ECU ed un massimo di 350 ECU per partita, salvo se il costo reale è superiore al massimo.

*ALLEGATO IX***ALTRE QUESTIONI**

- Disposizioni sull'accesso elettronico ai progetti normativi.
 - Condizioni per il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale attraverso il territorio delle parti.
 - Possibilità di includere altre specie (per esempio pollame) nella fabbricazione di strutto e grassi.
 - Condizioni relative agli scambi di alimenti greggi per animali da compagnia, confezionati e destinati alla vendita diretta al consumatore.
 - Condizioni relative agli scambi di pelle vellutata di cervo.
 - Stato di avanzamento dei lavori per il trasferimento dei certificati sanitari di esportazione tra le autorità di controllo mediante il sistema d'intercambio elettronico di dati (EDI) [in base ai protocolli esistenti UN/EDIFACT e Sancrt].
-

ALLEGATO X

PUNTI DI CONTATTO

Per la Nuova Zelanda

The Administrator
MAF Regulatory Authority
Ministry of Agriculture
PO Box 2526
Wellington
New Zealand

Telefono: (64) 4 474 4100
Telefax: (64) 4 474 4240

Altri contatti importanti:

Chief Veterinary Officer
Telefono: (64) 4 474 4100
Telefax: (64) 4 474 4240

Chief Meat Veterinary Officer
Telefono: (64) 4 474 4100
Telefax: (64) 4 474 4240

Chief Dairy Officer
Telefono: (64) 4 474 4100
Telefax: (64) 4 474 4240

Food Nutrition Manager
Telefono: (64) 4 496 2000
Telefax: (64) 4 496 2340

Per la Comunità europea

Direttore
DG VI.B.II Qualità e sanità
Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 84 — ufficio 6/3
Bruxelles
Belgio
Telefono: (32) 2 296 3314
Telefax: (32) 2 296 4286

altri contatti importanti:

Direttore,
Ufficio d'ispezione e controllo veterinario e fitosanitario
Telefono: (32) 2 295 3120
Telefax: (32) 2 295 7518

Capo unità, DG VI.B.II.2 — Legislazione veterinaria e zootecnica
Telefono: (32) 2 295 3143
Telefax: (32) 2 295 3144
